

Nota esplicativa

“Procedure tecnico-amministrative per l’istanza di Screening (Livello I della V.Inc.A.) - parte PROPONENTE”

DGR n. 65 del 28/02/2022 di recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4”.

VISTO il Cap. 2 - *Screening di Incidenza - Livello I* delle “Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

VISTA la DGR n. 64/2022 di “Approvazione Regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16.”

VISTA la DGR n. 65/2022 di presa d’atto dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). (19A07968) INTESA 28 novembre 2019 ([GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019](#));

VISTO il DDG n. 6312 del 13/06/2022 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva92/43/CEE "HABITAT". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo”;

VISTO il DDG n. 8974 del 29/07/2022 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", che integra l’elenco dei progetti pre-valutati, in ambito forestale, adottato con il DDG n. 6312/2022.

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nel documento "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” è esplicato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA).

La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

- **Livello I: screening** – È disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.
- **Livello II: valutazione appropriata** - Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull’integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- **Livello III: possibilità di deroga** all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l’articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all’articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l’assenza di soluzioni

alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Figura 1 – Schema della procedura Valutazione di Incidenza in relazione all'articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.





Figura 2 – Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019)



La presente nota si rivolge ai soggetti proponenti di istanze di valutazione d'incidenza ed ha la finalità di esplicitare, nello specifico, le procedure tecniche ed amministrative della fase di screening (Livello I).

PROCEDURA DI SCREENING DI INCIDENZA - LIVELLO I

In questa fase l'Autorità competente sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 accerta se un piano o un intervento può generare o meno incidenze significative sui siti Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani o interventi, valuta altresì sulla base degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifici vigenti se tali effetti possono oggettivamente considerarsi irrilevanti.


In fase di screening il Proponente deve presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, **senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza**. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Ciò che viene richiesto al proponente, pertanto, in questa fase è una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, corredata dal Format di supporto Screening Di V.Inc.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente (Allegato 1), che si allega alla presente.

Lo Screening d'Incidenza viene espletato mediante due modalità, ***entrambe attivate dal proponente, ovvero:***

1. Screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni);
2. Screening specifico.

La procedura per lo screening varia a seconda dei casi in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate, viene avviata la ***procedura di verifica di corrispondenza***, oppure, in tutti gli altri casi, quella di ***screening specifico***.

La procedura descritta di seguito è rappresentata nel diagramma di flusso di seguito riportato:



- Fasi di screening:**
- 1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
 - 2) Verificare gli elementi del P/P/P/I/A unitamente e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000
- Il Valutatore verifica:
- Adeguatezza, in termini qualitativi, della descrizione fornita del P/P/P/I/A,
 - Presenza di altri P/P/P/I/A che insistono sul medesimo sito
 - Condizioni d'Obbligo
 - Verifica della completezza delle integrazioni acquisite.
- 3) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000
 - 4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.
 - Sintesi della valutazione e parere motivato da inserire nella conclusione del procedimento

SCREENING DI INCIDENZA SITO-SPECIFICI - PREVALUTAZIONI REGIONALI

La Regione, per come definito nelle Linee Guida Nazionali, di concerto con i soggetti gestori dei siti Natura 2000, ha provveduto a selezionare alcune tipologie di progetti, interventi e attività ritenuti ricorrenti in base ad esperienze pregresse.

I progetti selezionati sono stati preventivamente sottoposti a screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni), in particolare è stato verificato che ciascun P/I/A non fosse in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e le misure di conservazione dei siti RN2000 interessati, nonché che non rientrassero tra le pressioni e minacce e non generassero effetti cumulativi con altri interventi/attività.

I progetti, infatti, inizialmente sono stati contestualizzati rispetto al sito o a gruppi di siti omogenei, e si è proceduto, quindi, ad individuare l'area vasta di potenziale incidenza. Successivamente è stata effettuata l'analisi dei possibili fattori di incidenza, la verifica delle potenziali incidenze sul sito o gruppi di sito natura 2000, la valutazione della significatività dell'incidenza su habitat e su specie, la valutazione effetti cumulativi e la valutazione effetti indiretti.

Tutti i P/I/A oggetto di pre-valutazioni sono da considerare come già sottoposti a screening di incidenza, e pertanto la procedura di VInca su di essi risulta espletata e gli esiti sono riportati nell'all. Allegato A - Elenco progetti prevalutati – VInca organizzati per sito RN2000, disponibile al link: <https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28950>, di cui al DDG n. 6312/2022 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva92/43/CEE "HABITAT". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo".

Il provvedimento di pre-valutazione è soggetto alle disposizioni relative all'accesso alla giustizia in maniera generalizzata per le materie ambientali, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SCREENING SITO-SPECIFICO (PRE-VALUTATI)

Il proponente avvia l'istanza di screening di incidenza SITO-SPECIFICO mediante l'apposito Format di supporto “Screening di V.Inc.A per Progetti/Interventi/Attività – Proponente”, compilato fino alla Sezione 3.

Nei casi, infatti, in cui il proponente abbia verificato, consultando l'elenco dei progetti pre-valutati dagli uffici competenti di cui all'Allegato A “Elenco progetti prevalutati – VInca” del DDG n. 6312/2022, e dichiarato, nell'apposita sezione del Format _Proponente, che la proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, detta istanza viene presentata da parte del soggetto proponente ***direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale.***

Nella possibilità di poter applicare le pre-valutazioni, il proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VInca (es. Valutatore – STV del Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente”) e pertanto non viene avviato un procedimento di screening specifico.

La procedura avviata nel caso in cui il Proponente presenti una proposta di P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate è la ***verifica di corrispondenza.***

VERIFICA DI CORRISPONDENZA PER P/I/A PRE-VALUTATI

Il Proponente presenta all'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale l'istanza di screening sito-specifico per i progetti pre-valutati, mediante l'apposito Format di supporto "Screening di V.Inc.A per Progetti/Interventi/Attività – Proponente", compilato fino alla Sezione 3 (Allegato 1), ovvero la dichiarazione che l'intervento proposto è conforme a quelli pre-valutati di cui al DDG n. 6312/2022 "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva92/43/CEE "HABITAT". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo". Si richiede, inoltre, di produrre, unitamente all'apposito Format, una descrizione esaustiva del progetto/intervento/attività proposto.

L'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dei P/I/A pre-valutati, *l'esito viene riportato nell'atto autorizzativo finale.*

L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica:

- se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a pre-valutazioni regionali, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.
- in caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.
- se le integrazioni sono recepite dal proponente che dichiara l'osservanza delle stesse, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale integrazione e verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.

Nel caso in cui dall'esame emerga che la proposta non corrisponda a quelle pre-valutate, si procede alla conclusione negativa della verifica e, se del caso, all'avvio della procedura di screening specifico che viene effettuato dall'Autorità competente per la VIncA, oppure dell'archiviazione istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo.

Il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell'esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di *parere di screening derivante da pre-valutazioni.*

I pareri di screening derivanti da pre-valutazioni hanno scadenza temporale esclusivamente quando nei provvedimenti stessi sono espressamente previsti eventuali termini di validità o quando, a seguito dell'aggiornamento degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche o del variare delle condizioni ambientali di riferimento, si manifesta la necessità di assoggettare nuovamente a screening le proposte già pre-valutate.

SCREENING SPECIFICO

Nel caso di screening specifico l'istanza viene presentata o direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VIncA.

Responsabilità del proponente è quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale e di attenersi a quanto emanato dal provvedimento regionale rispetto alle Condizioni d'Obbligo.

Il Proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione (di cui si allega un format), quindi, avanza all'Autorità Competente la richiesta per lo Screening specifico trasmettendo, *attraverso lo sportello digitale di Calabria SUAP*, la documentazione di seguito descritta:

1. Per i piani e i programmi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale:
 - Format per lo screening sito specifico, compilato obbligatoriamente in tutte le sue sezioni (Allegato 1);
 - Proposta di Piano/Programma ed eventuali altri elaborati ritenuti utili alla descrizione esaustiva e contestualizzazione della proposta presentata.
2. I progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale:
 - Format per lo screening sito specifico, compilato obbligatoriamente in tutte le sue sezioni (Allegato 1);
 - Progetto (ai sensi D. Lgs.152/2006 s.m.i.), con un livello di dettaglio per come specificato nel paragrafo 1.9 alla sezione "***Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VIncA***" delle citate "Linee Guida" tale da consentire la valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.

L'istruttoria condotta dall'Autorità competente per la V.Inc.A. la procedura di screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
- b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il procedimento di Screening specifico si conclude con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente.

Nel provvedimento finale della fase di Screening non possono essere previste, da parte dell'Autorità competente, mitigazioni in forma di prescrizioni (si veda paragrafo "Condizioni d'Obbligo").

Il parere di screening sarà incluso o meno, a seconda dei casi, nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa.

La procedura di screening è infatti, nei casi previsti *ex lege*, prevalentemente un endo-procedimento e, pertanto, non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante.

Il parere motivato di screening è adottato con Decreto Dirigenziale e viene pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente, e comunicato all'Ente Gestore del Sito (se non coincidente con il Valutatore) per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), l'Autorità competente per la V.Inc.A., informato il Proponente, procede con l'avvio della Valutazione Appropriata (Livello II della VIncA). Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche.

Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.

CONDIZIONI D'OBBLIGO (C.O.)

Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio di Valutazione Appropriata (Livello II della VIncA).

L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.

Quindi, in questa fase, l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere deve essere esclusa, pertanto ogni misura volta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione.

Nel parere di Screening (Livello I della V.Inc.A.) non possono essere previste mitigazioni sotto forma di prescrizioni.

In questa fase, tuttavia, possono essere individuate particolari "indicazioni" volte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, riconducibili a determinate Condizioni d'Obbligo (C.O.).

Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza (vedi sezione 4.2 "Condizioni d'obbligo" del Format di supporto Screening di V.Inc.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente), deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione.

La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.

Nello specifico la Regione Calabria ha individuato un elenco di Condizioni d'Obbligo per sito o per gruppi di siti omogenei (vedi "Allegato B - Elenco Condizioni d'Obbligo" al DDG n. 6312/2022), disponibile al seguente link:

<https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28950>.

Durante la fase istruttoria l'Autorità competente (Valutatore):

- verifica che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta;
- può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O., individuate esclusivamente tra quelle approvate dalla Regione, qualora venga rilevata una carenza nell'indicazione delle stesse C.O. da parte del proponente;
- avvia la procedura della Valutazione appropriata (Livello II della V.Inc.A.), non potendo chiedere ulteriori misure di mitigazione, qualora ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a ridurre gli impatti del piano o intervento al di sotto della soglia di significatività.

Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.

Le informazioni Tecnico Naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di integrare la proposta sono disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tutela dell'Ambiente settore Parchi e Aree Naturali <http://retenatura2000.regione.calabria.it/>.

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA VASTA DI POTENZIALE INCIDENZA

Con area vasta si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di potenziale influenza del piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A), ovvero **l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.**

Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali.

Quindi, l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening specifico l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VInCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente, rappresentati su specifica cartografia in scala adeguata (1:50.000 o di maggior dettaglio) e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta di analisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VInCA in sede di valutazione.

TEMPISTICHE

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale e regionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91.

In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il "sentito", previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche al Soggetto gestore del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA.

Per quanto riguarda la richiesta di integrazione da parte del Valutatore, questa comporta una interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

VALIDITÀ TEMPORALE DEL PARERE DI SCREENING

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali. Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita, il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

LO SCREENING DI INCIDENZA NELLE PROCEDURE DI VIA E VAS

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.

L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

Se, sulla base degli elementi forniti, non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Per tutto quello che non è disciplinato dalla presente nota esplicativa si rimanda alla DGR n. 65 del 28/02/2022 di recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4".